INDICE

1. DEFINIZIONE DI BULLISMO Pag.2

2. DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO Pag.4

3. BULLISMO E CYBERBULLISMO A CONFRONTO Pag.6

4. IL DISIMPEGNO MORALE Pag.7

5. LE RESPONSABILITÀ Pag.8

6. LA PREVENZIONE Pag.9

7. SCHEMA PROCEDURE SCOLASTICHE Pag.10

8. RIFERIMENTI NORMATIVI Pag.11

PREMESSA.

Questo documento è stato prodotto al fine di accrescere le conoscenze e le competenze degli operatori della scuola e delle famiglie, per accertare situazioni a rischio e individuare modalità che permettano di prevenire, affrontare e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

IL BULLISMO.

Il bullismo è un fenomeno ormai noto, definito come un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno a un'altra persona; è rivolto a uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi; si manifesta spesso in situazioni di diversità basandosi sul pregiudizio e la discriminazione legandosi a caratteristiche della vittima come sesso, etnia o nazionalità, disabilità, aspetto fisico e orientamento di genere.

La differenza tra i normali scherzi e gli atti di bullismo consiste in 3 caratteristiche:

FORME DI BULLISMO E DI VIOLENZE.

Le principali tipologie di bullismo sono state classificate nel modo seguente:

- **FISICO**: violenza in cui il bullo attacca una vittima fisicamente e ripetutamente (ad esempio botte, spintoni, pizzicotti, tirare i capelli, danneggiare gli oggetti della vittima).
- **VERBALE**: continui insulti, la vittima viene chiamata con nomi offensivi o viene minacciata.
- **PSICOLOGICO O INDIRETTO**: la vittima viene esclusa dal gruppo, emarginata, criticata alle spalle, guardata male.

GLI ATTORI DEL BULLISMO.

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo. Non è un fenomeno che riguarda solo bullo e vittima, ma spesso coinvolge molti altri partecipanti che agiscono come osservatori con ruoli più o meno differenziati. In termini generali si distinguono i seguenti ruoli:

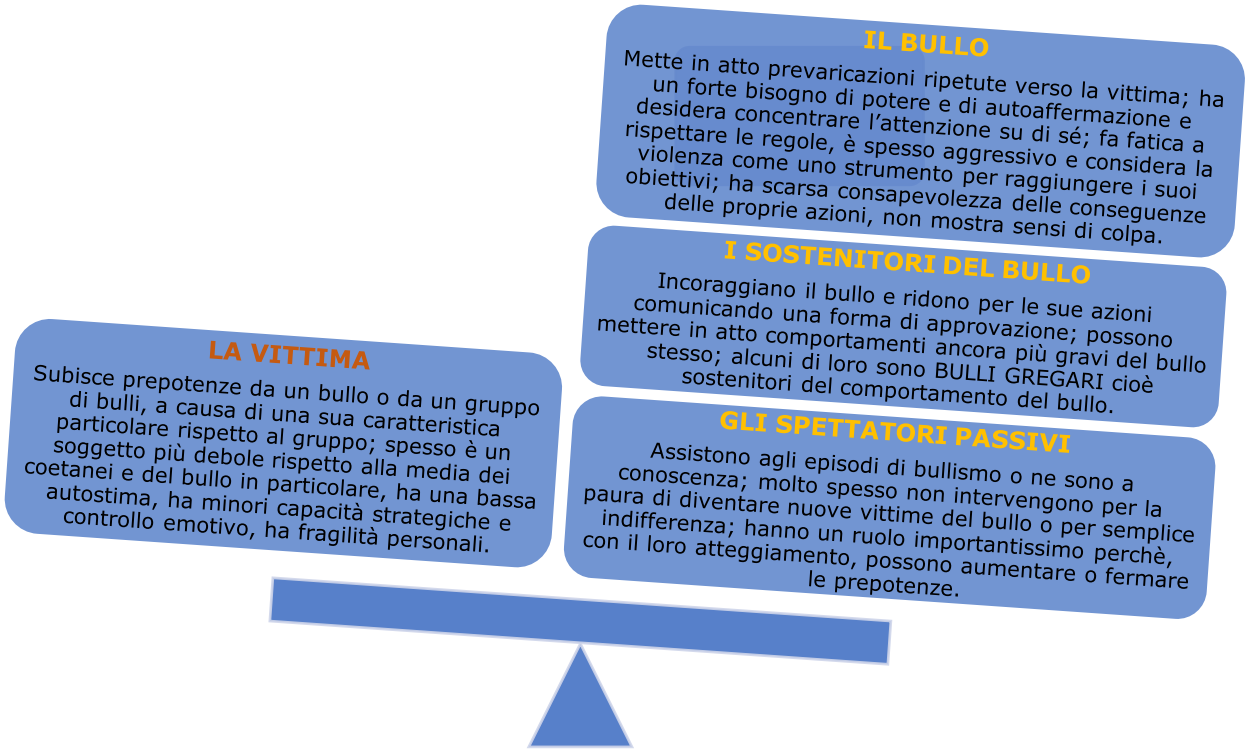

Gli esperti hanno individuato anche una tipologia particolare di bullo, il cosiddetto BULLO-VITTIMA. Spesso è un bambino/ragazzo emotivo, irritabile e con difficoltà di controllo delle emozioni; ha atteggiamenti provocatori, iperattivi e aggressivi di fronte agli attacchi dei compagni. È molto impopolare tra i pari. Proviene da contesti familiari fragili.

IL CYBERBULLISMO.

Sebbene internet per molti ragazzi rappresenti un utile strumento di studio e di ricerca, purtroppo si deve registrare la crescente tendenza verso un uso negativo delle sue potenzialità. Il cyberbullismo, in concreto, si presenta con l'atteggiamento tipico degli atti di bullismo con manifestazioni vessatorie ed approfittamento della debolezza della vittima; ciò che cambia è l'amplificazione devastante del messaggio per effetto delle tecnologie odierne utilizzate. Si tratta di comportamenti violenti esercitati in rete. Cambia l'ambiente, cambiano le vittime e il giovane autore si muove in assoluto anonimato; sono frequenti comportamenti illeciti rientranti nelle minacce, ingiurie, diffamazione, ma non potranno essere commessi reati che comportano fisicità.

Pur avendo in comune le caratteristiche proprie del bullismo, nel caso del cyberbullismo ve ne sono altre distintive quali:

- **PERVASIVITÀ**: se il bullo tradizionale si ferma fuori dalla porta di casa, il cyberbullo è sempre presente attraverso le varie tecnologie e piattaforme social usate (sms, wathsapp, facebook, internet, youtube, instagram, ecc…).
- **ANONIMATO**: dà ai bulli la sensazione percepita di rimanere anonimi. Ciò comporta una de-responsabilizzazione rispetto alle conseguenze delle proprie azioni.
- **PUBBLICO PIÙ VASTO E RAPIDA DIFFUSIONE**: i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti raggiungendo in poco tempo un pubblico molto vasto.
- **PERMANENZA NEL TEMPO**: video, foto, messaggi rimangono nel tempo anche se vengono rimossi. Per la vittima ciò è una fonte di grave sofferenza.

Il fenomeno del cyberbullismo può manifestarsi in tanti modi e con tipologie diverse. Gli studiosi ne hanno individuate alcune:

- **FLAMING**: messaggi deliberatamente ostili, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti. Il "divertimento" consiste nell'insultare o minacciare spesso il nuovo arrivato che, a sua volta anonimo e invisibile, reagisce rispondendo in modo aggressivo alle provocazioni, alimentandole. Il susseguirsi di questo tipo di messaggi insultanti e minacciosi (flame war) potrebbe, in alcuni casi, portare ad una vera e propria aggressione nella vita reale.

- **HARASSMENT:** messaggi scortesi, offensivi, insultanti, disturbanti diretti verso una persona specifica, che vengono inviati ripetutamente nel tempo, attraverso e-mail, sms, telefonate sgradite o talvolta mute. A differenza di quanto accade nel flaming, esso è caratterizzato dalla persistenza, la vittima è sempre in posizione *one down* e subisce passivamente le molestie.

- **SEXTING**: scambio di messaggi, foto, video sessualmente espliciti che si diffondono in modo incontrollabile creando gravissimi problemi alla persona ritratta.

- **DENIGRATION**: distribuzione di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiarne la reputazione o le amicizie, può sfociare in sexting.

- **CYBER STALKING**: insieme di condotte persistenti e persecutorie messe in atto con la rete o i cellulari, che hanno lo scopo di infastidire e molestare sino a commettere atti di aggressione molto più violenti, anche di tipo fisico;

- **TRICKERY O OUTING ESTORTO**: il bullo entra prima in confidenza con la vittima, scambiandovi informazioni intime e/o private e, una volta ottenute, le diffonde; Caratteristiche del fenomeno sono quindi l'intenzionalità, una relazione inizialmente bilanciata che rapidamente evolve in complementare rigida, talvolta la persistenza e un contributo attivo degli spettatori.

- **IMPERSONATION**: creazione di un profilo parallelo o sottrazione e modifica di username e password per diffondere maldicenze a nome del proprietario. Caratteristiche del fenomeno sono l'intenzionalità, una relazione complementare rigida e la durata circoscritta nel tempo, tendenzialmente fino a quando la vittima scopre la violazione dell'account.

- **EXCLUSION**: esclusione intenzionale di un utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. Il fenomeno è caratterizzato da intenzionalità, relazione complementare rigida, persistenza, contributo attivo e richiesto degli spettatori.

- **HAPPY SLAMPING:** un gruppo di ragazzi si diverte tirando ceffoni o commettendo atti di aggressione e teppismo a sconosciuti e riprendendo la scena con i videofonini.

BULLISMO E CYBERBULLISMO A CONFRONTO.

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Le prepotenze avvengono a scuola o nei momenti di ritrovo al di fuori del contesto scolastico	Le prepotenze online possono avvenire in qualsiasi momento e luogo in cui si è connessi
I bulli di solito sono studenti o compagni di classe	I cyberbulli possono essere sconosciuti, anonimi
I testimoni delle azioni di prepotenza e di aggressività sono i compagni, gli amici di scuola o altre persone frequentate dalla vittima e dal bullo	I testimoni possono essere innumerevoli. Il "materiale" usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento, un'immagine o un video postati possono essere potenzialmente in uso da parte di milioni di persone
La presenza del gruppo facilita la disinibizione e a volte incoraggia i comportamenti di prevaricazione	Il bullo virtuale spesso agisce da solo e tende a fare ciò che non avrebbe coraggio di fare nella vita reale se non avesse la protezione del mezzo informatico. Approfitta della presunta invisibilità, attraverso la quale vuole esprimere il proprio potere e dominio
I testimoni sono tendenzialmente passivi o incoraggiano il bullo	Gli spettatori possono essere passivi, ma possono essere anche attivi e partecipare alle prepotenze virtuali
Il bullo percepisce e vede le conseguenze del suo comportamento	Il bullo virtuale non vede le conseguenze delle proprie azioni; questo, in parte, può ostacolare la comprensione empatica della sofferenza provata dalla vittima e limitarne la consapevolezza
Nel bullismo tradizionale, sono solo i bulli ad eseguire i comportamenti aggressivi, la vittima raramente reagisce al bullo. Se reagisce (i cosiddetti 'bulli/vittime') lo fa nei confronti di qualcuno percepito come più debole	Nel bullismo virtuale, pure chi è vittima nella vita reale o non gode di un'alta popolarità a livello sociale, può diventare un cyberbullo, anche nei confronti dello stesso bullo "tradizionale"
Gli atti devono essere reiterati	Un singolo atto può costituire azione di cyberbullismo perché in rete la potenziale diffusione è immediata ed esponenziale

IL DISIMPEGNO MORALE.

Atteggiamento tipico di difesa del bullo e del cyberbullo è l'attivazione di meccanismi di disimpegno morale cioè dei processi, tramite i quali l'individuo si auto-giustifica, disattiva parzialmente o totalmente il controllo morale mettendosi al riparo da sentimenti di svalutazione, senso di colpa e vergogna. Il disimpegno morale disattiva la sanzione autoregolatoria cioè il controllo interno. Le strategie di disimpegno morale che più facilmente possono venire adottate dai bulli/cyberbulli una volta scoperti sono le seguenti:

Ridefinizione della condotta riprovevole	Permette al soggetto di giustificare moralmente il proprio comportamento aggressivo	L'ho fatto perché il mio compagno era stato offeso Non è grave insultare un compagno dal momento che picchiarlo è peggio
Ridefinizione della responsabilità personale	Vengono attivati meccanismi di diffusione della responsabilità	Lo fanno tutti Un ragazzo che si limita a suggerire di dare una lezione a un compagno non può essere incolpato se gli altri ragazzi gli danno retta e poi lo fanno
Ridefinizione delle conseguenze dell'azione	Si presenta quando vengono ignorate o minimizzate le conseguenze del proprio comportamento	Era solo uno scherzo, non è successo niente Dire offese a un compagno non gli reca un reale danno
Ridefinizione del ruolo della vittima	Si attribuisce alla vittima una colpa o la si de-umanizza	Lei è così antipatica che alla fine se lo merita se alcuni la chiamano con brutti nomi Quel compagno fa schifo, non merita il rispetto dagli altri

COSA NON È BULLISMO.

PREPOTENZA E REATO: una categoria di comportamenti non classificabili come bullismo (pur avendo in comune con questo le motivazioni iniziali, i destinatari, le condizioni in cui si manifestano) è quella degli atti particolarmente gravi, che si configurano come veri e propri reati. Aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi e/o oggetti pericolosi, minacce gravi e molestie sessuali sono condotte che rientrano nella categoria dei comportamenti devianti e, pertanto, non sono definibili come "bullismo". In questi casi, la scuola agisce sempre con le istituzioni presenti sul territorio. È opportuno ricordare che, nei casi di reati perseguibili d'ufficio, gli operatori scolastici hanno l'obbligo di effettuare la denuncia all'Autorità giudiziaria competente.

PREPOTENZA E SCHERZO: il limite tra prepotenza e scherzo è poco definito. Tuttavia, un punto di riferimento chiaro per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal disagio della vittima. A tale riguardo è utile ricordare che i ragazzi valutano come prepotenti e/o umilianti condizioni e atti che non sempre vengono percepiti come gravi da parte degli adulti. I vissuti dei ragazzi coinvolti, dunque, costituiscono i principali indicatori per l'individuazione di singole prepotenze e di situazioni di bullismo.

LE RESPONSABILITÀ.

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

a) Culpa del bullo minore.

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI:
il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente, se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza;
il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

b) Culpa in vigilando e in educando dei genitori.

A riguardo si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, i quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

c) Culpa in vigilando e in educando della scuola.

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti..." Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare "misure preventive" atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

LA PREVENZIONE.

La prevenzione risulta essere elemento indispensabile per:

1. promuovere e rafforzare le competenze, le attitudini e i comportamenti che promuovono il benessere;

2. ridurre il rischio fermando l'evoluzione del problema e contrastandone la manifestazione;

3. ridurre l'impatto sociale e personale di un comportamento problematico.

Prevenire all'interno della scuola significa adottare un approccio sistemico al fine di promuovere consapevolezza negli alunni, nei docenti, nel personale non docente e nelle famiglie sulla natura del bullismo, sulle possibili conseguenze che può avere per la vittima, per gli spettatori e per coloro che agiscono in modo prepotente.

Secondo gli studiosi si possono individuare tre livelli di prevenzione:

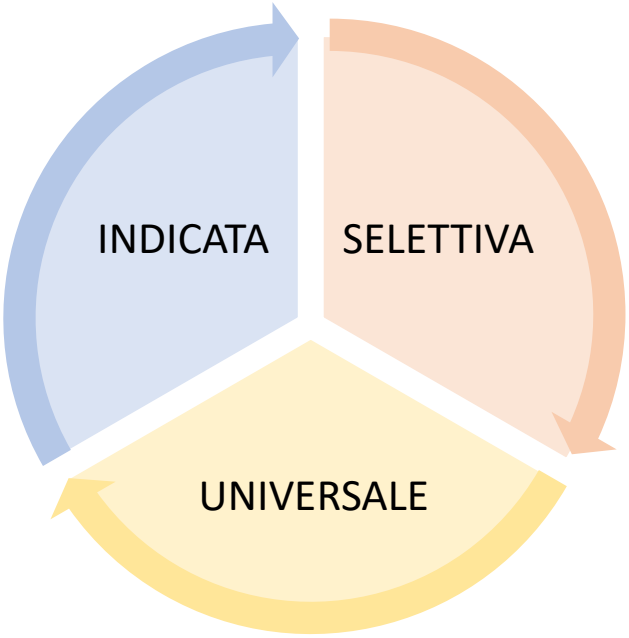

PREVENZIONE UNIVERSALE: si tratta di interventi destinati a tutta la popolazione scolastica. È indispensabile per attivare un processo di responsabilizzazione e di cambiamento nella maggioranza silenziosa.

PREVENZIONE SELETTIVA: prevede interventi rivolti a gruppi a rischio per condizioni ambientali o per fattori individuali/sistemici. Permette di potenziare le capacità di affrontare le difficoltà, di regolare le emozioni, di individuare strategie per risolvere i problemi.

PREVENZIONE INDICATA: si tratta di interventi individualizzati che riguardano studenti/studentesse in cui si è evidenziata la presenza di alcuni comportamenti problematici.

SCHEMA PROCEDURE SCOLASTICHE.

Prima Fase: segnalazione e analisi dei fatti.

1. Segnalazione attraverso la compilazione della scheda di prima segnalazione di atti di bullismo o cyberbullismo (Allegato A)

2.Comunicazione immediata al Dirigente.

3.Raccolta delle informazioni relative all'accaduto.

Seconda Fase: valutazione approfondita e conferma di episodi di bullismo o cyberbullismo.

L'approfondimento viene svolto attraverso i colloqui con tutti i protagonisti da parte del Dirigente Scolastico o dai docenti del Consiglio di classe.

Altri soggetti coinvolti: il Referente bullismo/cyberbullismo e/o lo psicologo della scuola.

Terza Fase: azioni e provvedimenti

Se i fatti sono confermati seguono:

1.Comunicazione e convocazione della famiglia della vittima e del (cyber)bullo da parte del Dirigente Scolastico/Docente Coordinatore (convocazione scritta e/o comunicazione telefonica).

2. Convocazione del Consiglio di classe.

3. Valutazione del tipo di provvedimento che, in base al livello di sofferenza della vittima, definisce il livello di gravità dell'accaduto: gli interventi saranno di tipo educativo e le sanzioni di tipo riparativo.

- Livello di rischio di bullismo e vittimizzazione (CODICE VERDE): interventi educativi miranti alla riflessione sull'accaduto e alla responsabilizzazione.
- Livello sistematico di bullismo e vittimizzazione (CODICE GIALLO): intervento educativo individualizzato e approccio educativo con la classe strutturato sul dialogo, la riflessione, la gestione delle relazioni, il rispetto delle regole, il senso di responsabilità, la sensibilizzazione e la non-accettazione di atti di (cyber)bullismo.
- Livello di urgenza di bullismo e vittimizzazione (CODICE ROSSO): sospensione e svolgimento di attività rieducative ed azioni positive, collaborazione con i servizi pubblici che accompagnano il percorso riabilitativo del minore coinvolto. Eventuale segnalazione alle autorità (polizia postale, Garante per la protezione dei dati personali, Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza, servizi minorili dell'amministrazione della Giustizia, richiesta di ammonimento da parte del Questore)
- Nel caso in cui la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o debolezza educativa si interviene con la segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

Quarta Fase: Monitoraggio

Il Dirigente e i docenti del Consiglio di classe si occupano di monitorare il percorso educativo all'interno della classe e valutare l'intervento attuato nei confronti del bullo e della vittima.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

COSTITUZIONE ITALIANA

In particolare:

articolo 2 Cost.: i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo si concretizzano in episodidi violenza lesivi dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all'uomo, in particolare del valore fondamentale della dignità della persona.
Può, conseguentemente, essere ricondotto ad un dovere inderogabile di solidarietà sociale l'impegno, nei diversi contesti familiare, scolastico, associativo, diffondere unatteggiamento mentale e culturale rispettoso e accogliente verso gli altri, consapevoledell'importanza della diversità, educativo al senso della comunità e della responsabilità collettiva;

articolo 3 Cost.: è stato osservato come gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurino sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso chi è diverso per etnia, per religione, per caratteristiche psico- fisiche, per genere, per identità di genere, per orientamento sessuale e per particolarirealtà familiari.
L'impegno della Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, si traduce nel dovere di assumere iniziative ed interventi di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, in capo a enti quali il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché le istituzioni scolastiche, in quanto istituzioni preposte alconseguimento delle finalità educative; gli enti territoriali e i servizi sanitari, in considerazione del prevalente coinvolgimento nel fenomeno del bullismo di soggetti (sia bulli che vittime) che vivono in situazioni di disagio personale e sociale non riconducibili esclusivamente al contesto scolastico;

articolo 9 Cost.: l'azione di contrasto al cyberbullismo impone approfondimenti sul piano della ricerca scientifica e tecnica, orientati ad incrementare il livello di sicurezza informatica, a diffondere conoscenze tecnologiche, a promuovere comportamenti consapevoli e corretti in Rete;

articolo 15 Cost.: alcune condotte ascrivibili al cyberbullismo violano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Vale, in particolare, per la violazione dell'account della posta privata della vittima al fine di trarne informazioni diffuse per danneggiarne la reputazione;

articolo 28 Cost.: su di esso si fonda la responsabilità penale e civile dei docenti in quanto dipendenti dello Stato. Sulla base del medesimo articolo, alla responsabilità dell'insegnante si affianca quella dello Stato nel caso di istituto scolastico statale;

articolo 30 Cost.: su di esso si fonda la responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti posti in essere dal figlio minorenne. I genitori sono responsabili per non aver posto in essere azioni correttive del comportamento dei figli, e, più in generale per non avere impartito ai figli un'educazione adeguata (culpa in educando) e per non aver esercitato una vigilanza proporzionata all'età e indirizzata a correggere comportamenti scorretti (culpa in vigilando);

articolo 33 Cost.: i comportamenti bulli condizionano la libertà di insegnamento dell'arte e della scienza. La scuola è, infatti, il luogo principe di acquisizione delle conoscenze dell'arte e della scienza. E, affinché la scuola possa adempiere al meglio a tale missione, è necessario che essa si configuri - secondo la definizione resa nelloStatuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria - come "comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta allacrescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle posizioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione [...]";

articolo 34 Cost.: le violenze inflitte con condotte bulle, in special modo quando mancano persone adulte presso le quali i ragazzi possano trovare protezione, inducono talora all'assenteismo e, nei casi più gravi, all'abbandono scolastico. Ad ognimodo condizionano lo stato psicologico del discente, la sua libertà di apprendimentoed il suo rendimento. Si configura una forma peculiare di violazione della libertà di accesso all'istruzione scolastica ed una lesione sostanziale del diritto allo studio.

articolo 38, terzo comma Cost.: come ricordano le Linee di orientamento sopra richiamate, rese dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il bullismosi indirizza non di rado contro i ragazzi con disabilità, in ragione della loro diversità edella loro fragilità fisica, configurando violazione del diritto all'educazione riconosciutodalla Costituzione agli inabili. Le istituzioni sono chiamate ad esercitare su tali soggetti, in quanto più vulnerabili, una particolare protezione.

Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali e azionia livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";

Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "*Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronicidurante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanzae di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*";

Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";

LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Aprile 2015, per azioni di prevenzione edi contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";

Legge 29 maggio 2017, n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";

Nuove LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Ottobre 2017 e aggiornamento del 13 Gennaio 2021, per azioni diprevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo.

GLI INTERVENTI.

Il Ministero dell'Istruzione, impegnato da anni sul fronte della prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza, ha attivato diverse strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio.

Il 15 aprile 2015 sono state emanate le "*Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo*" secondo le quali gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come l'espressione della non accettazione verso chi è diverso per etnia, per religione, per caratteristiche psico-fi siche, per genere, per identità di genere, per orientamento sessuale e per particolari realtà familiari: vittime del bullismo sono sempre più spesso, infatti, adolescenti su cui gravano stereotipi che scaturiscono da pregiudizi discriminatori. Le maggiori cause sono la disinformazione e il pregiudizio in cui si annidano fenomeni di devianza giovanile che possono arrivare a violenza generica o a più strutturate azioni di bullismo. Tali Linee hanno affermato, quindi, la necessità di rafforzare e valorizzare il Patto di corresponsabilità educativa previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e chiama la scuola ad adottare misure atte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e di prevaricazione, la famiglia a collaborare, non solo educando i propri figli ma anche vigilando sui loro comportamenti.

Nell'ambito delle politiche scolastiche, sono state di recente messe in campo tali strategie, prestando una particolare e crescente attenzione alla declinazione digitale di tale fenomeno. A seguito dell'esperienza tragica di Carolina Picchio, la prima vittima acclarata di cyberbullismo nel 2013, la Legge 29 maggio 2017 n. 71 introduce le "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo". Il dettato normativo attribuisce a una pluralità di soggetti compiti e responsabilità ben precisi, ribadendo, tuttavia, il ruolo centrale della Scuola che è chiamata a realizzare azioni preventive in un'ottica di governance coordinata dal Ministero che includano: la formazione del personale scolastico, la nomina e la formazione di almeno un referente per le attività di contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo per ogni autonomia scolastica, la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di *peer education*, la previsione di misure di sostegno e di rieducazione dei minori coinvolti. Inoltre, la Legge 13 luglio 2015 n. 107 ha introdotto, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, finalizzato anche a un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, come declinato nel Piano Nazionale Scuola Digitale. Le studentesse e gli studenti devono essere sensibilizzati a un uso responsabile della rete e resi capaci di gestire le relazioni digitali in contesti non protetti, visto che uno dei compiti della Scuola è favorire l'acquisizione delle competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

La Legge 71/2017 è la prima legge in Europa sul tema, si pone come una grande innovazione che mette in mano ai ragazzi la possibilità di difendersi, sviluppare resilienza e coscienza critica e indica per la prima volta tempi e modalità per richiedere la rimozione di contenuti ritenuti dannosi per i minori. L'art.2, infatti, prevede che il minore di quattordici anni, ovvero il genitore o altro soggetto esercente la responsabilità sul minore che abbia subito un atto di cyberbullismo, può inoltrare un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore, diffuso nella rete al titolare del trattamento, al gestore del sito internet o al gestore del social media. Inoltre, l'art.7 introduce l'ammonimento del Questore, già previsto per lo stalking, anche alle ipotesi di cyber bullismo, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore ultraquattordicenne autore della condotta molesta.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha profuso un grosso impegno negli ultimi anni nel promuovere le politiche del cosiddetto "Better Internet for Kids" attraverso le iniziative nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale e delle Linee di Orientamento per Azioni di prevenzione e Contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo. Tali iniziative hanno trovato e trovano un irrinunciabile fattore di consolidamento nell'implementazione del progetto "Generazioni Connesse" nel quale si traduce sostanzialmente l'azione del Safer Internet Centre Italiano, co-finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Connecting Europe Facility che nasce per fornire informazioni, consigli e supporto a bambini/e, ragazzi/e, genitori, docenti ed educatori che hanno esperienze anche problematiche riguardo la Rete.

IL NOSTRO ISTITUTO.

L'Istituto A. Deffenu, in linea con il PTOF e con il Regolamento di Istituto, continua a ricercare il miglioramento delle competenze civiche e sociali (esistenziali, relazionali e procedurali) degli studenti nell'ambito dell'educazione alla cittadinanza, in particolare a rafforzare il senso di responsabilità degli allievi nei rapporti interpersonali per interiorizzare l'importanza del rispetto delle regole d'istituto e di classe e l'importanza di assumere comportamenti corretti e collaborativi; si pone perciò l'obiettivo di sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri, nonché di sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, nella prevenzione e nel contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico.

Tutto ciò risponde ad un'esigenza educativa pedagogica dei ragazzi, delle famiglie e di tutta la società.

ALLEGATO A Prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione

Nome di chi compila la segnalazione:

Data:

Scuola:

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo era
   - ❑ La vittima
   - ❑ Un compagno della vittima, nome_____
   - ❑ Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome_____
   - ❑ Insegnante, nome _____
   - ❑ Altri: _____

2. Vittima _____Classe_____
   Altre vittime _____Classe_____
   Altre vittime _____Classe_____

3. Bullo o i bulli (o presunti)
   Nome_____Classe_____
   Nome_____Classe_____
   Nome_____Classe_____

4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza.

_____
_____
_____

5. Quante volte sono successi gli episodi?

_____
_____
_____

PIATTAFORMA ELISA

Direzione Generale per lo Studente l'Integrazione e la Partecipazione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE
FORLILPSI
DIPARTIMENTO DI FORMAZIONE, LINGUE, INTERCULTURA, LETTERATURE E PSICOLOGIA

Valutazione approfondita dei casi di bullismo e vittimizzazione

Nome del membro del team che compila lo screening:

Data:

Scuola:

1. Data della segnalazione del caso di bullismo:

2. La persona che ha segnalato il caso di bullismo era:

- ◯ La vittima
- ◯ Un compagno della vittima, nome
- ◯ Madre/ Padre della vittima, nome
- ◯ Insegnante, nome
- ◯ Altri:

3. Nome e ruolo della persona della scuola che ha compilato il modulo del pre-screening:

4. Vittima, nome Classe:

   Altre vittime, nome Classe:

   Altre vittime, nome Classe:

5. Il bullo o i bulli

   Nome Classe:

   Nome Classe:

6. Che tipo di prepotenze sono accadute? Dare esempi concreti degli episodi

7. In base alle informazioni raccolte, che tipo di bullismo è avvenuto?

- ☐ 1) è stato offeso, ridicolizzato e preso in giro in modo offensivo;
- ☐ 2) è stato ignorato completamente o escluso dal suo gruppo di amici;
- ☐ 3) è stato picchiato, ha ricevuto dei calci, o è stato spintonato;
- ☐ 4) sono stati messe in giro bugie/voci che hanno portato gli altri ad "odiarlo";
- ☐ 5) gli sono stati presi dei soldi o altri effetti personali (o sono stati rotti);
- ☐ 6) è stato minacciato o obbligato a fare certe cose che non voleva fare;
- ☐ 7) gli hanno dato dei brutti nomi, hanno fatto brutti commenti o gesti sulla sua etnia, colore della pelle, religione, orientamento sessuale o identità di genere;
- ☐ 8) ha subito delle offese o molestie sessuali, attraverso brutti nomi, gesti o att;
- ☐ 9) è stato escluso da chat di gruppo, da gruppi WhatsApp, o da gruppi online;
- ☐ 10) ha subito le prepotenze online tramite computer o smartphone con messaggi offensivi, post o fotografie su Facebook, su WhatsApp, Twitter, Myspace, Snapchat o tramite altri social media
- ☐ 11) ha subito appropriazione di informazioni personali e utilizzo sotto falsa identità della propria password, account (e-mail, Facebook…), rubrica del cellulare…

Altro:

8. Quante volte sono successi gli episodi di bullismo?

9. Quando è successo l'ultimo episodio di bullismo?

10. Da quanto tempo il bullismo va avanti?

11. Si sono verificati episodi anche negli anni precedenti?

12. Sofferenza della vittima:

La vittima presenta…	Non vero	In parte - qualche volta vero	Molto vero - spesso vero
Cambiamenti rispetto a come era prima	○	○	○
Ferite o dolori fisici non spiegabili	○	○	○
Paura di andare a scuola (non va volentieri)	○	○	○
Paura di prendere l'autobus – richiesta di essere accompagnato - richiesta di fare una strada diversa	○	○	○
Difficoltà relazionali con i compagni	○	○	○
Isolamento / rifiuto	○	○	○
Bassa autostima	○	○	○
Cambiamento nell'umore generale (è più triste, depressa, sola/ritirata)	○	○	○
Manifestazioni di disagio fisico-comportamentale (mal di testa, mal di pancia, non mangia, non dorme…)	○	○	○
Cambiamenti notati dalla famiglia	○	○	○
Impotenza e difficoltà a reagire	○	○	○

Gravità della situazione della vittima:

1	2	3
Presenza di tutte le risposte con livello 1	**Presenza di almeno una risposta con livello 2**	**Presenza di almeno una risposta con livello 3**
VERDE	**GIALLO**	**ROSSO**
○	○	○

Sintomatologia del bullo:

Il bullo presenta…	Non vero	In parte - qualche volta vero	Molto vero- spesso vero
Comportamenti di dominanza verso i pari			
Comportamenti che prendono di mira i compagni più deboli			
Uno status per cui gli altri hanno paura di lui/lei			
Mancanza di paura/preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni			
Assenza di sensi di colpa (se e rimproverato non dimostra sensi di colpa)			
Comportamenti che creano pericolo per gli altri			
Cambiamenti notati dalla famiglia			

Gravità della situazione del bullo:

1	2	3
Presenza di tutte le risposte con livello 1	**Presenza di almeno una risposta con livello 2**	**Presenza di almeno una risposta con livello 3**
VERDE	**GIALLO**	**ROSSO**

Fenomenologia del bullismo: il gruppo e il contesto

13. Da quanti compagni è sostenuto il bullo?

14. Gli studenti che sostengono attivamente il bullo

Nome Classe

Nome Classe

Nome Classe

15. Quanti compagni supportano la vittima o potrebbero farlo?

16. Gli studenti che possono sostenere la vittima (nome, classe) Nome Classe
Nome Classe

Nome Classe

16. Gli insegnanti sono intervenuti in qualche modo?

17. La famiglia o altri adulti hanno cercato di intervenire?

18. La famiglia ha chiesto aiuto?

DECISIONE

In base alle informazioni acquisite dalle diverse sezioni (gravità della sintomatologia della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e della famiglia), si delinea come livello di priorità dell'intervento:

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE
Codice verde	Codice giallo	Codice rosso
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	**Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati**	**Interventi di emergenza con supporto della rete**
○	○	○

SCHEDA DI MONITORAGGIO

PRIMO MONITORAGGIO

In generale la situazione è:

Migliorata ○

Rimasta invariata ○

Peggiorata ○

Descrivere come:

SECONDO MONITORAGGIO

In generale la situazione è:

Migliorata ○

Rimasta invariata ○

Peggiorata ○

Descrivere come:

TERZO MONITORAGGIO

In generale la situazione è:

Migliorata ○

Rimasta invariata ○

Peggiorata ○

Descrivere come:

QUARTO MONITORAGGIO

In generale la situazione è:

Migliorata ○

Rimasta invariata ○

Peggiorata ○

Descrivere come:

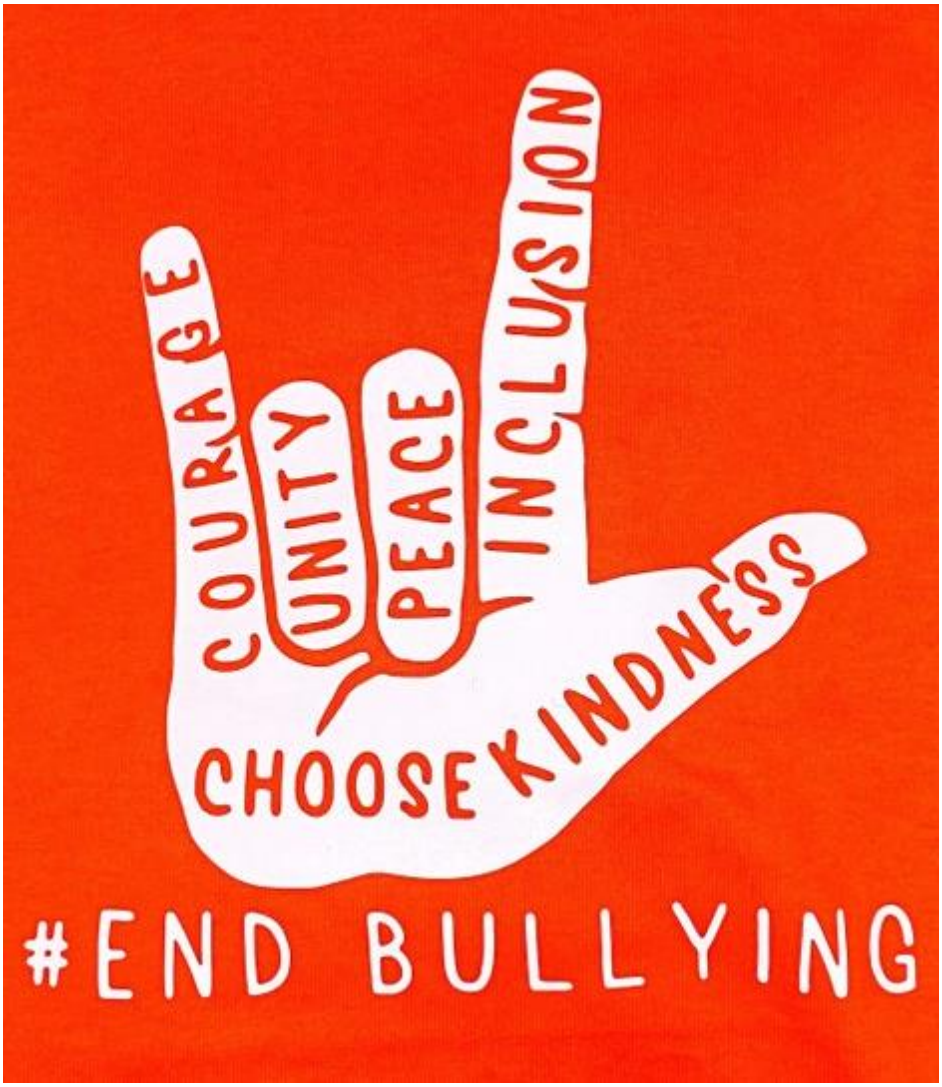
COURAGE
UNITY
PEACE
INCLUSION
CHOOSE KINDNESS
#END BULLYING